



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 656 DEL 23/08/2022

LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ALL'AVVOCATO ROBERTO ARPINATI A SEGUITO ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI DERIVANTE DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SEZ LAVORO N. 14070/2021 - DI CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 149/2022.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Volpini Andrea

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

- l'Ispettorato Generale di Finanza della Ragioneria Generale dello Stato, durante una ispezione avvenuta nell'anno 2005, aveva sollevato censura verso la delibera 39/2001 che aveva dato vita a concorsi interni per dirigente al Comune di Cattolica, ritenendola contraria al principio di concorso pubblico per almeno la metà dei posti;
- il Comune di Cattolica adeguandosi alla tesi dell'ispettorato, con determinazione dirigenziale n. 766/2006 annullava gli atti della procedura interna di concorso e reinquadrava il dipendente di ruolo il sig. omissis alla categoria D1, ridefinendo un nuovo assetto organizzativo con GC 195/2006;
- il dipendente contestava ed impugnava ex artt- 65 e 66 d.lgs 165/2001 gli atti e procedeva alla richiesta del tentativo di conciliazione ;
- in data 5/3/2007 veniva sottoscritta una ipotesi di accordo tra il Dirigente al Personale e il dipendente che veniva successivamente approvata dal Comune di Cattolica Con Deliberazione GC 51/2007;
- tale ipotesi di accordo trasfusa in data 15/5/2007 in accordo transattivo patrocinato dal Presidente del collegio di conciliazione della PDL di Rimini prevedeva che:
 - il dipendente rinunciava all'impugnazione dei provvedimenti ablatori a lui sfavorevole ed alla pretesi risarcitorie;
 - venisse attribuita una posizione organizzativa stabile in base alla quale gli veniva riconosciuta la qualifica professionale D5 a decorrere dal 1/1/2007, con relativa indennità di risultato massima al 25% della retribuzione di posizione , oltre ad un assegno ad personam che gli consentisse di mantenere una retribuzione globale di fatto confrontabile con quelle che percepiva quale dirigente;
- dopo circa due anni dalla transazione interveniva la Procura Regionale della Corte dei Conti, la quale sosteneva che le concessione fatte al dipendente omissis con l'accordo transattivo dovevano ritenersi illegittime e nulle perché in violazione della normativa della contrattazione collettiva nazionale;
- Il Comune di Cattolica proponeva quindi ricorso al Tribunale di Rimini per impugnazione per nullità dell'accordo stragiudiziale del 5/3/2007 recepito con determinazione dirigenziale n. 357/2007;
- Il Tribunale di Rimini dichiarava la nullità della transazione affermando che in materia di pubblico impiego contrattualizzato il datore di lavoro pubblico non ha il potere di attribuire

inquadramenti in violazione del contratto collettivo senza modificare pertanto la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie;

- contro la sentenza del Tribunale di Rimini veniva proposto appello avanti alla Corte di Appello di Bologna la quale nel respingerlo ribadiva le considerazioni del Tribunale di Rimini specificando come tutte le concessioni fatte al dipendente nella transazione risultavano contrarie alla contrattazione collettiva la quale non consente deroghe *in melius* a titolo individuale ne consente il riconoscimento di una progressione economica orizzontale senza un procedimento selettivo, ne di stabilizzare una posizione organizzativa né l'attribuzione di assegni ad personam in quanto il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contatti collettivi. La Corte ha ritenuto che la causale transattiva non consente alla Pubblica Amministrazione di disporre del rapporto individuale di lavoro anche in deroga alle norme di legge e alla contrattazione collettiva;

- il dipendente avverso la citata sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione notificandolo presso lo studio dell'Avvocato domiciliatario in data 24/05/2017;

- con delibera della Giunta comunale nr. 110/2017 veniva incaricato del patrocinio legale l'avvocato Roberto Arpinati del foro di Forlì;

- il procedimento si è concluso con sentenza nr. 14070 del 21/05/2021 che ha rigettato il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese legali;

- la Giunta comunale con propria delibera nr. 149/2021 incaricava il citato legale del recupero delle somme di cui alle citate sentenze come da attestazione del dirigente del 1° Settore del 1/9/2021;

- la controparte, per il tramite del proprio legale ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo con proprio atto depositato agli atti d'ufficio e trasmesso dall'Avv. Arpinati via e-mail in data 14/03/2022;

- l'Ente si è costituito avverso il citato atto di opposizione con determina dirigenziale nr. 387/2022 incaricando quale legale patrocinatore l'Avv. Roberto Arpinati;

- il giudizio è ancora in corso;

EVIDENZIATO che:

- l'azione di recupero crediti derivanti dalla sentenza della Corte di Cassazione nr. 14070/2021 avviata dal citato legale ha consentito di recuperare la somma di € 9.223,88, già versati dall'Ente pignorato, presso il servizio di Tesoreria comunale;
- al legale compete la quota lorda di € 6.228,24 al netto degli acconti versati dall'Amministrazione comunale in sede di conferimento di incarico di patrocinio legale, come evidenziato dai relativi conteggi depositati agli atti d'ufficio e come previsto dall'avviso pubblico per la formazione di un elenco avvocati per il patrocinio legale dell'Ente approvato con determina nr. 667/2016;

VISTI i conteggi predisposti dall'Avvocato Roberto Arpinati;

DATO ATTO che non è stato richiesto all'Anac il codice Cig in quanto trattasi di

spese liquidate dal Giudice in sentenza e recuperate con procedura esecutiva sulla base della sentenza stessa;

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 47 dello Statuto comunale il quale stabilisce che "... l'Ente si costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti";

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di accertare la somma di € 9.223,68 sul capitolo 700004 "Indennizzi e rimborsi di spese legali" piano dei conti 1.10.05.03.000;
- 2) di liquidare la somma lorda di € 6.228,24 incluso Cpa ed Iva , per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate, all'avv. Roberto Arpinati con sede in Forlì Viale Matteotti nr. 97 P.I. 03845390404, con ogni facoltà di legge;
- 3) di imputare la spesa complessiva lorda di € 6.228,24, come segue:
 - quanto ad € 4.090,75 sul capitolo 2700002 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario – Piano dei Conti U. 1.03.02.11.006 patrocinio legale;
 - quanto ad € 2.137,49 sul capitolo 270013 del bilancio di previsione corrente esercizio finanziario – piano dei conti U. 1.10.05.03;
- 4) di individuare nel sig. Marco Nanni il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento di cui alla presente determina.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Affari Istituzionali - Segreteria - Affari Legali

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 23/08/2022

Firmato
Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)